



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SCUOLA PRIMARIA

Scuola Primaria di San Polo, Cimadolmo, Ormelle, Roncadelle

SOMMARIO

Art. 1 Principi e finalità

Art. 2 Doveri degli studenti

Art. 3 Mancanze disciplinari e sanzioni

Art. 4 Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

Art. 5 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse

Art.6 Risarcimento danni

Art.7 Allontanamento dalle lezioni

Art. 8 Effetti dei provvedimenti disciplinari

Art. 9 Trasferimento da altra scuola e provvedimenti disciplinari

Art. 10 Impugnazioni

Art. 11 Pubblicità

Art.1 Principi e finalità

1. Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, al D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 e alla Nota del MIUR n.3602/PO del 31 luglio 2008; individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito dal Dirigente Scolastico. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
6. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Interclasse, alla presenza delle diverse componenti. Le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 2 Doveri degli studenti

I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che prefigurano un mancato rispetto da parte degli studenti dei doveri fissati dall'art.3 dello Statuto, ovvero:

1. gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 Mancanze disciplinari e sanzioni

1. Si configurano come **mancanze lievi**:

- a) presentarsi occasionalmente alle lezioni in ritardo;
- b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno e disattenzione;
- d) presentarsi a scuola con abbigliamento non adeguato all'ambiente;
- e) non eseguire i compiti assegnati per casa;
- f) provocare verbalmente i compagni;
- g) usare in maniera impropria sussidi e attrezzature scolastiche.

Sanzione per mancanza lieve: richiamo/ammonizione orale o scritta da parte del docente.

Il richiamo viene riportato nell'agenda d'equipe docente e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. La comunicazione va controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti previsti di seguito.

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) frequentare irregolarmente le lezioni;
- b) falsificare firme sul libretto al fine di ostacolare la comunicazione scuola-famiglia;
- e) non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
- d) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- e) mancare di rispetto al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
- f) sporcare o danneggiare pareti, arredi, attrezzature didattiche o di laboratorio per negligenza o per distrazione;
- g) reiterare un comportamento scorretto.

Sanzioni per mancanza grave: ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, annotazione nell'agenda dell'equipe docente e notifica scritta alla famiglia con firma da parte del genitore.

I docenti della classe, inoltre, incontrano i genitori per un colloquio finalizzato a concordare e condividere linee comuni di intervento.

La mancanza di cui alla lettera d) comporta anche la consegna del telefono cellulare in Segreteria fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/ a alunno/a.

Il danneggiamento alle cose può comportare il risarcimento del danno o la sostituzione dell'oggetto.

3. Si configurano come **mancanze molto gravi:**

- a) reiterare i comportamenti di cui al punto 2;
- b) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese siano razziste;
- e) mancare gravemente di rispetto offendendo la dignità e la professionalità dei docenti, degli operatori scolastici, del Dirigente Scolastico;
- d) falsificare o manomettere documenti scolastici, quali compiti, voti, atti amministrativi;
- e) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati senza rispettare i diritti e le libertà delle persone fatte oggetto di ripresa in palese violazione della privacy;
- f) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- g) compiere atti di vandalismo su cose;
- h) compiere atti di violenza su persone;
- i) compiere atti che possono mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui in contrasto con le disposizioni sulla sicurezza;
- j) disattendere durante i viaggi di istruzione le disposizioni impartite creando situazioni di pericolo o di disagio agli altri componenti del gruppo.

4. Si configurano come **mancanze di particolare gravità anche con possibile rilievo penale:**

- a) compiere veri e propri reati che violano la dignità e il rispetto della persona o creino pericolo per l'incolumità delle persone.
- b) Compiere atti di violenza grave o comunque tali da generare un elevato allarme sociale.
- e) Compiere atti che si configurano come reati verso le persone e il patrimonio.

Sanzioni per mancanza molto grave e/o di particolare gravità anche con possibile rilievo penale:

vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto fino a 15 giorni. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 4 Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art 3 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa - effetto (comportamento irregolare - sanzione). Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie "brevi" (posta elettronica, lettera raccomandata, fax, fonogramma, ecc.). Nella comunicazione viene contestato l'addebito, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo scolaro ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dai docenti di classe congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione di atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro- interessati.

A seguito dell'audizione potrà seguire con decisione assunta a maggioranza:

- a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.
- b. La remissione degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse

Il Consiglio di Interclasse viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio. Nella seduta, viene acquisito il verbale di audizione. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene comunicata alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo espresso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 Risarcimento danni

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 7 Allontanamento dalle lezioni

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni sarà sempre assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato dagli insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori. Eventuali deroghe all'obbligo di frequenza saranno considerate in relazione all'azione compiuta e valutate dal Dirigente scolastico in accordo con i docenti

del plesso frequentato.

Art. 8 Effetti dei provvedimenti disciplinari

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.

Art. 9 Trasferimento da altra scuola e provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art.10

Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interesse è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico in qualità di Presidente. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interesse che ha emesso il provvedimento che si pronuncia in merito al reclamo. Il Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo comunica all'interessato le conclusioni assunte dal Consiglio.

In alternativa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni.

Art.11

Pubblicità

Il presente regolamento, affisso all'Albo della scuola e dei singoli plessi in via permanente, è fornito in copia a tutte le famiglie ed è pubblicato nel sito istituzionale (www.icsanpolo.it).

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17 dicembre 2009